

ORDINANZA DELLA SINDACA N. 107 DEL 18/11/2016

Applicazione delle disposizioni di cui alla D.G.C. n. 76/2016 inerenti l'attuazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare, previsti dal Nuovo PGTU (D.A.C. n. 21/2015), all'interno della Z.T.L. "Anello Ferroviario" per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico.

LA SINDACA

Premesso che:

con Decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, è stato istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;

il D.Lgs n. 155/2010, all'art. 1, comma 5, stabilisce che le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono, tra le altre istituzioni, anche agli enti locali, nei modi e nei limiti previsti dal decreto stesso;

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 66/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, e le Deliberazioni di Giunta Capitolina n. 212/2014 e n. 222/2015 hanno assegnato al Dipartimento Tutela Ambientale ed in particolare alla U.O. Tutela dagli Inquinamenti i compiti di prevenzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico;

con la deliberazione di Giunta Regionale n. 767/2003 e s.m.i., è stata approvata, in ottemperanza al D.Lgs. n. 351/1999, la classificazione del territorio regionale in relazione alla qualità dell'aria ambiente e sono stati individuati i Comuni ad alta criticità e tra questi, in particolare, il Comune di Roma e di Frosinone;

con deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 66 del 10 dicembre 2009, è stato approvato il Piano per il risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio, in attuazione degli artt. 8 e 9 del D.Lgs n. 351/99, pubblicato nel S.O. n. 60 al BUR n.11 del 20.03.2010;

considerato che già il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 28/06/1999, ha individuato quattro fasce della città a diversa vulnerabilità quanto al rischio di inquinamento atmosferico, con maggiore pericolosità per le aree più centrali, aree successivamente ricomprese tra quelle riportate nel Nuovo PGTU (D.A.C. n. 21 del 16/04/2015);

con le deliberazioni di Giunta comunale n. 1514/1999 e s.m.i., n.790/2001, n.797/2002, n. 615/2006 n.185/2007 e s.m.i., erano stati già adottati, all'interno della "Z.T.L. – Anello Ferroviario", una serie di provvedimenti permanenti (tuttora in vigore) di interdizione alla circolazione dei veicoli a motore endotermico più inquinanti (autoveicoli a benzina "Pre-Euro 1", autoveicoli diesel "Pre-Euro 1" ed "Euro 1", ciclomotori e motoveicoli diesel, a tre e quattro ruote, "Pre-Euro 1" ed "Euro 1", ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a due e quattro tempi "Pre-Euro 1");

la deliberazione di G.C. n. 242/2011 ha previsto l'adozione, a partire dal 1 novembre 2012, del provvedimento inerente l'estensione del divieto permanente di accesso e circolazione, all'interno della ZTL "Anello Ferroviario", ai seguenti veicoli a motore endotermico: autoveicoli alimentati a benzina "Euro 1", autoveicoli alimentati a gasolio "Euro 2", ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi "Euro 1";

nelle more dell'aggiornamento, da parte del Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale, della segnaletica stradale, posta al confine dell'Anello Ferroviario, aggiornamento subordinato anche alla ridefinizione dei confini della zona Anello Ferroviario nell'ambito dell'allora approvando Nuovo Piano Generale del Traffico Urbano, si dava applicazione a quanto disposto nella succitata Deliberazione di G.C. n. 242/2011 con l'Ordinanza sindacale n. 240 del 25/10/2012;

successivamente, è stata data continuità al suddetto provvedimento di natura permanente, così come stabilito dalla summenzionata D.G.C. n. 242/2011, con le Ordinanze sindacali n. 243 del 31 ottobre 2013, n. 46 del 28 marzo 2014, n. 62 del 26 marzo 2015, n. 63 del 25 marzo 2016 e, da ultimo, n. 88 del 27 ottobre 2016, in attuazione agli indirizzi dettati dalla Giunta Capitolina con rispettive Memorie, nelle more del suddetto adeguamento della segnaletica stradale;

con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015 è stato approvato il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) nell'ambito del quale, ai paragrafi 8.7 e 8.7bis del Piano, sono stati individuati alcuni interventi per la qualità dell'aria da attuare nell'Anello ferroviario e nella Fascia Verde, anche sulla base degli indirizzi previsti dal succitato Piano di Risanamento Regionale della Qualità dell'aria secondo uno specifico cronoprogramma;

con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.C. n. 4/2015 è stato modificato il perimetro della ZTL "Anello Ferroviario" già esistente (includendo il comprensorio "Prato della Signora" e le strade ivi ricadenti, così come specificato nell'allegato C della stessa deliberazione);

con Deliberazione di Giunta Capitolina n.76 del 28 ottobre 2016 è stato stabilito, tra l'altro, ai fini della prevenzione e del contenimento dell'inquinamento atmosferico, il divieto programmato per il periodo 21 novembre 2016 – 31 marzo 2017 all'interno della Z.T.L. "Anello Ferroviario" per gli autoveicoli alimentati a benzina "EURO 2";

che i provvedimenti di limitazione della circolazione riguardano generalmente i veicoli a maggior impatto ambientale come quelli di più vecchia generazione e i veicoli diesel, mentre sono da considerarsi tra i veicoli meno inquinanti quelli come gli ibridi, quelli alimentati a metano e a GPL (anche con impianto non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione);

con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 66 del 15 ottobre 2014 è stato approvato il nuovo Regolamento per la circolazione e la sosta dei bus nelle ZTL Bus 1 e ZTL Bus 2;

considerato che nel territorio di Roma Capitale il traffico veicolare costituisce una delle principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici;

dall'aggiornamento dei dati, riferito al 31 dicembre 2015, è stato registrato per il PM10 un numero di superamenti del valore limite giornaliero superiore a quello tollerato dalle norme vigenti nell'anno civile e, per il NO₂, il superamento del valore limite della media annuale;

la Regione Lazio ha comunicato, con nota prot. n. 380955 del 14 luglio 2015, la costituzione in mora (Procedura di infrazione 2015/2043) da parte della Commissione europea, nei confronti dell'Italia, per i superamenti dei valori limite del NO₂, registrati nel territorio italiano tra il 2010 ed il 2012, in diverse zone e agglomerati del territorio italiano, tra cui Roma, ed anche per la mancata attuazione di misure appropriate tali da garantire la conformità ai valori limite di NO₂;

atteso che, come evidenziato da studi riportati in bibliografia scientifica, i danni alla salute, provocati dalla esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili (PM10) sono attribuibili all'elevata eterogeneità chimica di tali sostanze e si manifestano in effetti sanitari sia cronici che acuti, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;

considerato, altresì, che i soggetti particolarmente a rischio per l'esposizione ad alte concentrazioni di polveri inalabili (PM10) e di biossido di azoto (NO₂), per quanto premesso, potrebbero essere bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni;

tenuto conto, altresì, del più generale dovere di informazione verso la cittadinanza in ordine ai fenomeni di inquinamento, statuito dalla normativa ambientale a partire dalla Legge n. 349/86 istitutiva del Ministero dell'Ambiente, dal Decreto Legislativo n. 195/2005 di recepimento della direttiva 2003/4/CE, e, da ultimo, dal Decreto legislativo n.155/2010;

tenuto conto che le disposizioni che il Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale, deve impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica hanno finalità anche preventive;

Visto l'art. 32 della L. 23 dicembre 1978 n. 833;
 Visto l'art. 14 della L. 8 luglio 1986 n. 349;
 Visto il decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.;
 Visti gli artt. 13, 50 e 54 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
 Visto il decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
 Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 767 del 1 agosto 2003;
 Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 217 del 18 maggio 2012;
 Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 536 del 15 settembre 2016;
 Vista la deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 66 del 10/12/2009;
 Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999;
 Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 12 aprile 2010 e s.m.i.;
 Visto l'art. 24 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
 Vista la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 66 del 15 ottobre 2014;
 Vista la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015;
 Viste le deliberazioni di Giunta Comunale nn. 790/2001, 797/2002, 615/2006, 185/2007, 562/2007;
 Vista la deliberazione di Giunta Capitolina n. 242 del 19 luglio 2011;
 Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 4 del 27 novembre 2015;
 Vista la deliberazione di Giunta Capitolina n. 76 del 28 ottobre 2016;
 Vista l'Ordinanza della Sindaca n. 87 del 27 ottobre 2016;
 Vista l'Ordinanza della Sindaca n. 88 del 27 ottobre 2016;

in esecuzione della deliberazione di Giunta Capitolina n. 76 del 28/10/2016 inerente "*Attuazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare previsti dal Nuovo P.G.T.U. (D.A.C. n. 21/2015) per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico. Ridefinizione del Piano di Intervento Operativo di cui alla D.G.C. n. 242/2011 e revoca della D.C.S. n. 88 del 27 maggio 2016*" nonché della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 4 del 27/11/2015 inerente "*Attuazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare previsti dal Nuovo P.G.T.U. (D.A.C. n. 21/2015) all'interno della zona "Fascia Verde" per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico. Istituzione della zona a traffico limitato (ZTL) "Fascia Verde" e modifica del perimetro della Z.T.L. "Anello Ferroviario."*";

ORDINA

DAL 21 NOVEMBRE 2016 al 31 MARZO 2017,

all'interno della Z.T.L. **ANELLO FERROVIARIO** (ALLEGATO I), il **divieto programmato di accesso e di circolazione, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 dal lunedì al venerdì** (ad esclusione del sabato, della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali) alle seguenti tipologie di veicoli:

- **autoveicoli alimentati a benzina "EURO 2"** (ovvero non conformi alla Direttiva 98/69/CE e successive, oppure alla Direttiva 1999/96/CE – Riga A e successive).

Dal suddetto divieto di circolazione veicolare sono derogate/esentate le seguenti categorie:

1. veicoli il cui conducente risulti residente nella ZTL Anello Ferroviario;
2. veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. 503 del 24 luglio 1996;
3. veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale, ivi compreso il soccorso, anche stradale, e il pronto intervento per acqua, luce, gas, telefono ed impianti per la regolazione del traffico, e al trasporto salme;
4. trasporto collettivo pubblico;

5. veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;
6. trasporto di partecipanti a cortei funebri adeguatamente motivato;
7. veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;
8. trasporto dei medici in servizio di emergenza, adeguatamente motivato, purché muniti di contrassegno dell'Ordine dei medici;
9. veicoli regolamentati ai sensi della Del. A.C. n. 66 /2014.

I provvedimenti di cui alla presente ordinanza hanno validità anche in assenza di segnaletica stradale, attesa la natura contingibile ed urgente degli stessi, per cui risultano sufficienti gli avvisi alla cittadinanza diramati attraverso i mezzi di informazione.

Il Comando di Polizia Locale di Roma Capitale ed i Comandi di Polizia Stradale sono incaricati, per la parte di rispettiva competenza, della esecuzione del presente provvedimento, fermo restando il perseguimento delle violazioni da parte di tutti gli altri Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato.

LA SINDACA
VIRGINIA RAGGI

ALLEGATO I

Il presente Allegato costituisce parte integrante del Provvedimento di che trattasi.

La Z.T.L. “Anello Ferroviario” (definita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999 e successivamente modificata con Deliberazione del C.S. con i poteri della G.C. n. 4 del 27/11/2015) comprende l'area perimetrata dalle strade di confine, non soggette alla limitazione della circolazione di cui al presente provvedimento, come di seguito elencate:

Piazzale Maresciallo Giardino – Circonvallazione Clodia – Piazzale Clodio – Circonvallazione Clodia – Circonvallazione Trionfale – Piazzale degli Eroi – Via Cipro – Via M. Bragadin – Via Angelo Emo – Via Anastasio II – Piazza Pio XI – Via Satolli – Via F. Bernardini – Via Leone XIII – Via Piccolomini – Via di Villa Betania – Via Aurelia Antica – Via Leone XIII – Piazzetta del Bel Respiro – Via O. Gasparri – Circonvallazione Gianicolense – Piazza San Giovanni di Dio – Circonvallazione Gianicolense – Largo Ravizza – Circonvallazione Gianicolense – Piazzale Dunant – Circonvallazione Gianicolense – Piazza F. Biondo – Via degli Orti di Cesare – Via E. Rolli – Via Stradivari – Ponte Testaccio – Largo G.B. Marzi – Via A. Manuzio – Via B. Franklin – Via Galvani – Largo M. Gelsomini – Via Marmorata – Piazzale Porta San Paolo – Piazzale Ostiense – Viale Marco Polo – Via Roncinotto – Via Beccari – Via Cristoforo Colombo – Viale di Porta Ardeatina – Viale Delle Mura Latine (tratto) – Via Talamone – Via Latina (tratto) – Piazza Galeria – Via Acaia – Piazza Armenia – Via Britannia – Piazza Tuscolo – Via di Magna Grecia (tratto) – Via Gabi – Via Cerveteri – Piazza Re di Roma – Via Aosta – Via Monza – Via Nola – Viale Castrense (tratto di Via Casilina compreso tra il sovrappasso e Ponte Casilino si intende incluso nella ZTL) – Sopraelevata – Largo S. Passamonti – Circonvallazione Tiburtina – Piazzale della Stazione Tiburtina – Circonvallazione Nomentana – Via Tembien – Viale Etiopia – Piazza Addis Abeba – Viale Etiopia – Piazza Gondar – Viale Somalia (tratto fino rampa tangenziale) – Circonvallazione Salaria – Via Salaria (tratto Circonvallazione Salaria Via Catalani) - Prato della Signora (Via Catalani, Rampa uscita direzione Largo Vessella, Via Fioravanti e Via Prato della Signora si intendono incluse nella ZTL) – Via del Foro Italico (tratto) – Strada golenale di collegamento tra Via Baiardo e Viale di Tor di Quinto (strada adiacenza ciclabile) Viale di Tor di Quinto (tratto) – Via Capoprati – Piazzale Maresciallo Giardino.